

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 219

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, TOGNOLI, ARTIOLI, MILANI, PIRO**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Nuove norme sulla formazione e sul funzionamento  
delle commissioni esaminatrici per esami di procuratore legale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge si propone di introdurre una modifica nella normativa riguardante la composizione e le funzioni delle commissioni esaminatrici per l'accesso alla professione di procuratore legale.

Come è noto, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (legge sull'ordinamento professionale), così come sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, tali commissioni risultano attualmente composte da cinque membri: un magistrato della camera giudicante (di grado non inferiore al quinto) che la presiede; un magistrato del pubblico ministero (di grado non inferiore al sesto); un professore di materie giuridiche di ruolo presso una università della Repubblica, incaricato o libero docente, ovvero

presso un istituto superiore, di ruolo o incaricato; due avvocati designati dal consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello (tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni) e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo. Il quarto comma del citato articolo 22 prevede inoltre che la commissione nominata ai sensi del comma terzo possa essere integrata da un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi, e che possono intervenire in loro sostituzione nella commissione stessa.

L'attuale composizione delle commissioni esaminatrici per l'esame di procuratore legale — pur rispondendo alla *ratio* di garantire una espressione equilibrata e

paritaria dei diversi settori rappresentativi della attività giudiziaria e forense — si è rivelata — specie negli ultimi anni e principalmente nelle maggiori sedi di corte d'appello — inadeguata a consentire l'espletamento e la conclusione delle operazioni inerenti all'esame dei candidati in tempi ragionevoli.

Conseguentemente si è assistito al fenomeno aberrante per cui alcune commissioni esaminatrici nelle più importanti sedi di corte d'appello, ove i candidati annualmente superano ampiamente il migliaio, hanno concluso le operazioni di valutazione — si noti — dei soli temi scritti a distanza di un anno e oltre dallo svolgimento delle prove stesse, ciò comportando per i candidati che già le avevano sostenute la necessità di affrontarle nuovamente nell'anno successivo, con un impressionante aumento del numero complessivo degli esaminandi e con la perdita di alcuni anni di attività. In queste condizioni l'attuale normativa sembra tesa, obiettivamente, a provocare l'effetto del « numero chiuso ».

Né tale disfunzione può addebitarsi alle commissioni esaminatrici, le quali, dovendo provvedere collegialmente alla valutazione di migliaia di elaborati per ciascuna delle due prove scritte, si vedono costrette a procedere con inevitabile lentezza e ritardo nello svolgimento delle operazioni di lettura e valutazione degli stessi.

Per evitare quindi che a siffatta situazione si pongano — come in alcuni casi sta purtroppo avvenendo — rimedi estemporanei, non sempre conformi alla lettera e alla *ratio* della legge (e che potrebbero eventualmente determinare, in sede di impugnativa, la caducazione del provvedimento conclusivo dell'esame, con nefaste

conseguenze per tutti i promossi!), si rende necessario un intervento del legislatore che, nel rispetto della *ratio* delle disposizioni citate (quivi compreso il principio di collegialità delle valutazioni) introduca le modifiche opportune a ovviare agli inconvenienti più volte verificatisi negli ultimi anni.

In questa prospettiva, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che all'unica commissione esaminatrice di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti venga sostituita una commissione composta da più sottocommissioni, una per ogni gruppo di cento candidati iscritti all'esame, formate ciascuna da tre membri: un magistrato giudicante o del pubblico ministero, un professore di materie giuridiche e un avvocato.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che ciascuna sottocommissione autonomamente provveda all'esame degli elaborati relativi alle due prove scritte, nonché alle prove orali, sostenute da un gruppo di candidati non superiore ai cento, mentre al comma 2 prevede che le stesse sottocommissioni debbano concludere l'esame e la valutazione degli elaborati nonché lo svolgimento delle prove orali entro sei mesi dalla data delle prove scritte d'esame.

In conclusione, gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, pur garantendo una composizione equilibrata delle sottocommissioni esaminatrici, sostanzialmente rispondente all'attuale composizione dell'unica commissione di cui al citato articolo 22 della legge sull'ordinamento professionale, eliminano i segnalati gravissimi inconvenienti connessi alla correzione collegiale e simultanea di migliaia di elaborati da parte di una unica commissione esaminatrice.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:

« Le commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso Ministro e ciascuna è composta da un numero di sottocommissioni, nominate con lo stesso criterio adottato per le commissioni esaminatrici, proporzionale al numero dei candidati agli esami, nella misura di una sottocommissione ogni cento candidati.

Ogni sottocommissione è composta da tre membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto o da un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, che la presiede; da un professore di materie giuridiche presso una università, di ruolo o incaricato, della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore, di ruolo o incaricato e da un avvocato designato dal consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti al momento della nomina all'albo del capoluogo medesimo ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 22 del regio decreto-legge del 27 novembre 1933, n. 1578, è aggiunto il seguente:

« ART. 22-bis. — 1. Ciascuna sottocommissione, nominata ai sensi dell'articolo 22, si occupa dell'esame e della valutazione delle prove scritte o orali di non più di cento candidati iscritti.

2. Le operazioni di valutazione degli esaminandi devono essere concluse entro centottanta giorni dall'inizio delle prove scritte ».